

CODICE CIVILE

Libro II - Delle successioni Titolo III - Delle successioni testamentarie

Art. 622 Comunicazione dei testamenti alla pretura.

Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli [articoli 620](#) e [621](#) e del testamento pubblico.